

Crisi e risanamento n. 25/2017

Il sistema dei controlli societari: funzioni e profili di responsabilità del collegio sindacale alla luce della riforma delle discipline della crisi d'impresa e dell'insolvenza

di Alessandro Solidoro - dottore commercialista, professore a contratto Università Bicocca di Milano
e Michela Rosmino - ricercatrice Fondazione Nazionale Commercialisti

Il nuovo modello di diritto concorsuale previsto dalla L. 155/2017, improntato a una soluzione precoce della crisi d'impresa, attribuisce un ruolo centrale all'organo di controllo. In questo primo articolo, vengono trattate le funzioni del collegio sindacale nelle società in bonis e i poteri ispettivi e reattivi, con particolare riferimento ai più specifici compiti attribuiti dalla riforma.

Premessa

Nell'ambito della recente riforma del diritto fallimentare (D.D.L. recante “*Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza*” definitivamente approvato dal Senato l'11 ottobre 2017 - A.S. n. 2681) emerge l'ingente necessità di adottare un unico modello processuale per l'accertamento dello stato di crisi o di insolvenza del debitore, in conformità all'[articolo 15](#), L.F., caratterizzato da meccanismi di particolare celerità e da una procedura preventiva di allerta per una risoluzione precoce e assistita della crisi mediante l'agevolazione dello svolgimento di trattative tra debitore e creditori.

Nel contesto così delineato il testo della riforma traccia i principali profili di rinnovamento che coinvolge anche il ruolo svolto dall'organo di controllo e dal revisore legale nell'ambito delle società di capitali, determinandone una significativa valorizzazione che si traduce nel riconoscimento di maggiori poteri-doveri relativi sia a un tempestivo rilevamento dei primi segnali di crisi sia all'attivazione della procedura di allerta. Il principio sotteso all'intero impianto normativo, infatti, evoca la necessità di operare un intervento preventivo rispetto al verificarsi della crisi al fine di evitare che le

criticità emerse sfocino in uno stato patologico, di disfunzione organizzativo-gestionale e di squilibrio economico-finanziario, tale da assumere il carattere definitivo e irreversibile dell'insolvenza. La struttura societaria deve, pertanto, dotarsi della presenza di un adeguato e costante sistema di monitoraggio endosocietario da esplicarsi sull'andamento della situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell'impresa, in grado di ripristinare efficacemente gli equilibri compromessi nell'ottica della salvaguardia della continuità aziendale.

La portata innovativa della Legge delega che determina la centralità del sistema di controllo si snoda essenzialmente attraverso una triplice direzione:

- riconoscimento in capo all'organo di controllo e al revisore legale, in base all'[articolo 4](#), lettera c), L. 155/2017 della legittimazione ad agire nell'ambito della procedura di allerta, che si sostanzia nell'obbligo di avvisare immediatamente e in via preliminare l'organo amministrativo dell'esistenza di fondati indizi di crisi e in subordine, ossia in caso di inerzia o di inadeguata risposta di quest'ultimo, consegue l'obbligo di informare tempestivamente l'organismo di composizione assistita della crisi istituito presso la CCIAA territorialmente competente, di cui all'articolo 4, lettera b), L. 155/2017;
- ridefinizione del perimetro di responsabilità del collegio sindacale, in base alla previsione contenuta nell'articolo 4, lettera f), L. 155/2017 che richiede ai decreti attuativi della riforma la determinazione di criteri che escludano il regime di responsabilità solidale dei sindaci con gli amministratori per le conseguenze pregiudizievoli dei fatti o delle omissioni da questi commessi successivamente alla segnalazione di cui all'articolo 4, lettera c), L. 155/2017;
- estensione, sancita dall'[articolo 14](#), lettera g), L. 155/2017 dell'obbligo di nomina dell'organo di controllo, anche monocratico, o del revisore legale nella *governance* delle Srl che presentino determinate caratteristiche dimensionali o strutturali paramtrate su una serie di criteri ridotti rispetto a quelli previsti dall'[articolo 2435-bis](#), cod. civ., cui rinvia l'[articolo 2477](#), comma 2, cod. civ.. Più specificamente si tratta di quelle società che per 2 esercizi consecutivi abbiano superato almeno uno dei seguenti limiti:

- 2 milioni di euro per quanto riguarda il totale dell'attivo dello Stato patrimoniale;
- 2 milioni di euro per i ricavi delle vendite e delle prestazioni;
- più di 10 dipendenti.

Al contrario, in base all'articolo 14, lettera i), L. 155/2017 sono ritenute esonerate da tale obbligo le società che per 3 esercizi consecutivi non abbiano superato alcuni dei suddetti limiti. Qualora le società obbligate non provvedano alla nomina dell'organo di controllo o di revisione entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio in cui vengano superati i limiti indicati (termine previsto dall'[articolo](#)

[2477](#), comma 5, cod. civ.), sarà attribuito al Tribunale il compito di intervenire e di provvedere su istanza di ogni interessato o anche su segnalazione del conservatore del Registro Imprese ([articolo 14](#), lettera h), L. 155/2017).

La funzione di vigilanza del collegio sindacale tra prevenzione e rilevazione dei segnali di crisi

Un sistema imprenditoriale improntato a una risoluzione stragiudiziale, precoce ed efficace della crisi d'impresa, come quello tratteggiato dalla riforma del diritto fallimentare, proiettato in un contesto societario attribuisce agli organi di *governance* un ruolo centrale rispetto al fine da perseguire e alla tutela degli interessi protetti.

Da un lato all'organo di amministrazione si impone giuridicamente l'obbligo di valutare e adottare adeguati assetti organizzativi per la rilevazione tempestiva della crisi nonché l'obbligo di attivarsi per l'adozione tempestiva di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento delle criticità e il recupero della continuità aziendale (previsione dell'articolo 14, lettera b), L. 155/2017 nell'ambito delle modifiche da apportare al codice civile); dall'altro lato ciò si traduce in un corrispondente dovere dell'organo di controllo di vigilare sull'adeguatezza dell'organizzazione interna della società nelle sue varie articolazioni e nei suoi assetti nonché sull'idoneità, sotto un profilo informativo e procedurale, dei meccanismi predisposti a intercettare tempestivamente quei segnali che fanno emergere significativi dubbi sulla capacità dell'impresa di operare in una prospettiva di continuità aziendale.

In virtù dei poteri-doveri a esso riconosciuti ai sensi dell'[articolo 2403](#), comma 1, cod. civ., il collegio sindacale, pertanto, è tenuto a vigilare sulla conformità alla legge e allo statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza e sul concreto funzionamento dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile di un sistema aziendale che, al fine di scongiurare l'insolvenza, deve caratterizzarsi essenzialmente delle seguenti fasi:

- prevenzione dello stato di squilibrio economico-finanziario e patrimoniale, mediante l'adozione di strumenti organizzativi che siano capaci di rilevare *ex ante* il rischio a seconda delle dimensioni e della tipologia dell'attività d'impresa;
- rilevazione tempestiva dei segnali di criticità;
- scelta di idonei rimedi da adottare per fronteggiare la crisi;
- corretta esecuzione materiale del programma ideato per superare le criticità ed evitare l'insolvenza.

In siffatto contesto è opportuno puntualizzare, in via preliminare, che il collegio sindacale è tenuto a svolgere tale controllo sotto una prospettiva di mera legittimità, riferita a profili di legalità sia formale

sia sostanziale della totalità degli atti compiuti dall'impresa societaria. Nello specifico, il vaglio dell'organo di controllo deve riguardare le condizioni di legittimità delle decisioni, la correttezza procedurale delle operazioni effettuate e delle prassi operative adottate sia dagli amministratori sia da tutti gli altri soggetti che operano all'interno della società (quali direttori, alti dirigenti e liquidatori)¹ nel perseguire l'obiettivo dell'aumento di valore della società. È da escludersi, invece, la facoltà di svolgere un sindacato di merito sulle scelte gestionali poiché all'organo di amministrazione sono attribuiti ampi margini di discrezionalità nel valutare l'opportunità di assumere determinate decisioni in un ventaglio di alternative possibili ispirate a criteri di razionalità e ragionevolezza. Sul punto la norma n. 3.1. delle norme di comportamento del collegio sindacale emanate dal Cndcec chiarisce che:

“laddove l'attività di vigilanza dovesse evidenziare significativi rischi di possibili violazioni di legge o di statuto, di inesatta applicazione dei principi di corretta amministrazione, di inadeguatezza dell'assetto organizzativo o del sistema amministrativo-contabile, il collegio sindacale richiede all'organo amministrativo l'adozione di azioni correttive e ne monitora la realizzazione nel corso dell'incarico. Nel caso in cui le azioni correttive non vengano poste in essere, ovvero siano ritenute dal collegio non sufficienti, ovvero in casi di urgenza, di particolare gravità o di avvenuto riscontro di violazioni, il collegio adotta le iniziative previste dalla legge per la rimozione delle violazioni riscontrate²”.

Un giudizio circa l'opportunità e la convenienza economica dell'attività di gestione è, dunque, affidata ai soci nei confronti del CdA e a quest'ultimo, come *plenum*, sull'operato di singoli amministratori delegati³.

Il concetto di “vigilanza”, ritenuto equiparabile ma pur sempre distinto dal concetto di mero “controllo”, inoltre, non evoca necessariamente un'attività di ispezione puntuale, diretta e diffusa, vale a dire una vigilanza di tipo analitico e dettagliato su ciascun atto di gestione, ma piuttosto una “*funzione di sintetica e generale sorveglianza sulle aree, peraltro ampie e articolate, oggetto dei poteri-doveri dell'organo di controllo*”⁴. Ciò non esclude, tuttavia, che in taluni casi il controllo dei sindaci possa essere anche diretto, ossia riguardante specifici atti di amministrazione, ad esempio in ragione della straordinarietà di una

¹ T. Tomasi, “*Impresa in crisi e creditore bancario*”, in Quaderni di giurisprudenza commerciale, Milano, 2017, pag. 98-99.

² Norma n. 3.1 “*Caratteristiche e modalità dell'attività di vigilanza*” delle Norme di comportamento del collegio sindacale - Principi di comportamento del collegio sindacale di società non quotate, emanate dal Cndcec e vigenti dal 30 settembre 2015, disponibili su www.commercialisti.it, pag. 36.

³ P. Montalenti, “*Sistemi di controllo interno e corporate governance: dalla tutela delle minoranze alla tutela della correttezza gestoria*”, in Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni, 2012, fasc. 2, pag. 253; - A. Bertolotti, “*Società per azioni. Collegio sindacale. Revisori. Denuncia al tribunale*”, Utet Giuridica, Torino, 2015, pag. 3.

⁴ Così P. Montalenti, “*Amministrazione e controllo nella società per azioni: riflessioni sistematiche e proposte di riforma*”, in Riv. Società, 2013, pag. 53.

determinata operazione gestoria (come nel caso previsto dall'[articolo 2386](#), ultimo comma, cod. civ., che impone al collegio, in caso di cessazione dell'amministratore unico o di tutti i componenti del CdA, di convocare d'urgenza l'assemblea per la nomina dei nuovi amministratori, attribuendogli il potere di compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione) oppure allo scopo di verificare, a campione e in modo sintetico, l'effettivo funzionamento degli assetti organizzativi⁵.

Le funzioni dell'organo di controllo nella società *in bonis*

Nel contesto fisiologico di una società *in bonis* il dovere di prevenzione richiesto al sistema aziendale impone una più stringente attività di vigilanza che deve avere a oggetto:

1. gli atti di amministrazione *stricto sensu*, in quanto nell'ambito della vigilanza sul rispetto dei principi di corretta amministrazione i sindaci sono tenuti a verificare l'osservanza delle regole tecnico-aziendalistiche - istruttorie, procedimentali, decisionali - che costituiscono diretta esplicazione del canone di diligenza professionale richiesta al "buon amministratore", ex [articolo 2392](#), comma 1, cod. civ. e, come tali, soggette a variazioni che dipendono dalle dimensioni, dall'oggetto e da altre concrete caratteristiche della singola realtà societaria⁶. In base a tali presupposti i sindaci hanno l'obbligo di controllare che l'organo amministrativo non compia operazioni:

- estranee all'oggetto sociale;
- senza la dovuta diligenza richiesta dalla natura dell'incarico ex articolo 2392, comma 1, cod. civ.;
- in conflitto d'interesse con la società, manifestamente imprudenti o azzardate (occorre, al contrario, che le scelte siano ispirate al principio di corretta informazione e di ragionevolezza, che siano congruenti e compatibili con le risorse e il patrimonio di cui la società dispone e che gli azionisti siano consapevoli della rischiosità e degli effetti delle operazioni compiute)⁷;
- che possano compromettere l'integrità del patrimonio sociale (a danno dei soci, dei creditori e dei terzi);
- volte a sopprimere o modificare i diritti attribuiti dalla legge o dallo statuto ai singoli soci;
- in contrasto con le delibere assembleari, del consiglio di amministrazione o del comitato esecutivo e che da tali condotte non derivino fatti censurabili di rilevante gravità⁸;

2. le decisioni assembleari e gli atti di cui si compone il procedimento deliberativo degli organi sociali;

⁵ Cfr. V. Squarotti, "Le funzioni del collegio sindacale", in Giur. it., numero a cura di G. Cottino e P. Montalenti, ottobre 2013, pag. 2188 -2189.

⁶ V. Squarotti, *cit.*, pag. 2184-2186.

⁷ A. Maffei Alberti, "sub articolo 2403, cod. civ.", in *Breviaria Iuris*, fondati da G. Cian e A. Trabucchi e continuati da G. Cian, III ed., Padova, 2015, pag. 792.

⁸ G. Borghini, M. Peverelli, "Guida alle società", Milano, 2014, pag. 88.

3. gli atti di organizzazione dell'organo amministrativo, in quanto viene sottoposto a verifica l'adeguatezza delle procedure organizzative, amministrative e contabili predisposte dagli amministratori rispetto alle dimensioni dell'impresa, all'organizzazione interna della società⁹, alla natura e alla modalità di perseguimento dell'oggetto sociale, al fine di valutare se le stesse siano in grado di far fronte alle concrete esigenze di efficiente gestione (rilevando, in tal senso, gli aspetti tecnico-produttivi, quelli dell'organizzazione del personale e degli uffici e quelli dell'adeguatezza finanziaria). Un sistema amministrativo-contabile risulta adeguato se permette:

- la completa, tempestiva e attendibile rilevazione contabile e rappresentazione dei fatti di gestione;
- la produzione di informazioni valide e utili per le scelte di gestione e per la salvaguardia del patrimonio aziendale;
- la produzione di dati attendibili per la formazione del bilancio d'esercizio¹⁰;

4. le violazioni di regole contabili, posto che anche quando il controllo di revisione legale dei conti sia affidato a un organo esterno, ai sensi dell'[articolo 13](#), D.Lgs. 39/2010, il collegio sindacale è tenuto a vigilare sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo¹¹. Si pensi, ad esempio, alla vigilanza sulla regolare tenuta della contabilità e sulla rispondenza della stessa ai fatti di gestione, quantomeno nell'ipotesi in cui emergano elementi di sospetto, criticità e/o sintomi di pericolo; alla vigilanza sull'osservanza da parte dell'organo amministrativo delle norme procedurali che riguardano la redazione, l'approvazione e la pubblicazione del bilancio di esercizio; alla verifica circa la correttezza della struttura del bilancio, con particolare riguardo ai Principi contabili concretamente applicati, della Relazione sulla gestione degli amministratori e della Nota integrativa, nonché delle informazioni ricevute per tramite dello scambio con il soggetto esterno incaricato della revisione legale, nell'esercizio del potere-dovere di scambiare le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti (ex [articolo 2409-septies](#), cod. civ.)¹². Più specificamente il ruolo del collegio sindacale in merito

⁹ Secondo la prassi per assetto organizzativo si intende il complesso delle direttive e delle procedure stabilite per garantire che il potere decisionale sia assegnato ed effettivamente esercitato a un appropriato livello di competenza e responsabilità. Un assetto organizzativo è adeguato se presenta una struttura compatibile con le dimensioni della società, nonché con le modalità di perseguimento dell'oggetto sociale. Ciò avviene attraverso separazione di compiti e funzioni, definizioni di deleghe e verifica dell'operato dei responsabili. Il sistema amministrativo-contabile può definirsi come l'insieme delle direttive, delle procedure e delle prassi operative dirette a garantire la completezza, la correttezza e la tempestività di un'informazione societaria attendibile, in conformità ai Principi contabili adottati dall'impresa. La responsabilità dell'adeguatezza e del corretto funzionamento dell'assetto organizzativo e di quello amministrativo-contabile è degli amministratori ma il collegio sindacale deve vigilare sullo stesso. A. Maffei Alberti, "sub articolo 2403, cod. civ.", in Commentario breve al diritto delle società, *cit.*, pag. 793.

¹⁰ Norma n. 3.6. "Vigilanza sull'adeguatezza e sul funzionamento del sistema amministrativo-contabile", delle Norme di comportamento del collegio sindacale - Principi di comportamento del collegio sindacale di società non quotate, *cit.*, pag. 49.

¹¹ Sul tema della funzione di vigilanza del collegio sindacale si veda Norma n. 3.6. "Vigilanza sull'adeguatezza e sul funzionamento del sistema amministrativo-contabile", Norma n. 3.7. "Vigilanza in ordine al bilancio di esercizio e alla relazione sulla gestione" e Norma n. 3.8. "Vigilanza in ordine al bilancio consolidato e alla relazione sulla gestione," delle Norme di comportamento del collegio sindacale - Principi di comportamento del collegio sindacale di società non quotate, *cit.*, pag. 52 e ss..

¹² In tal senso M. Aiello, "sub articolo 2403", in Commentario del codice civile, diretto da E. Gabrielli, Delle società - dell'azienda della concorrenza (articoli 2379-2451), pag. 507; V. Squarotti, *cit.*, pag. 2191.

al bilancio deve essere di verifica della chiarezza e della completezza dell'informativa fornita dagli amministratori. Tanto risulta implicitamente dall'[articolo 2429](#), comma 2, cod. civ., il quale sancisce l'obbligo del collegio sindacale, in occasione della convocazione dell'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio di esercizio, di riferire sui risultati dell'esercizio sociale e di fare le sue osservazioni e le sue proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione con particolare riferimento all'esercizio della deroga di cui all'[articolo 2423](#), comma 4, cod. civ.. L'organo di controllo, pertanto, è chiamato a fornire la propria lettura sull'andamento della società, sul modo in cui il bilancio rispecchi effettivamente tale andamento e sulla base di ciò, sull'opportunità di procedere all'approvazione del medesimo nonché sulle ulteriori decisioni che l'assemblea deve assumere¹³.

Il collegio sindacale vigila, altresì, sull'adeguatezza del sistema di controllo interno al fine di prevenire il rischio di abusi e di consentire la tempestiva scoperta di criticità¹⁴. Un sistema di controllo interno risulta adeguato se permette la chiara e precisa indicazione dei principali fattori di rischio aziendale e ne consente il costante monitoraggio e la corretta gestione. Sul piano operativo, il collegio sindacale esamina, in particolare, la documentazione aziendale disponibile, come ad esempio i manuali operativi, i regolamenti interni, l'organigramma e le eventuali altre mappature dei processi disponibili (quali la certificazione di qualità o la organizzazione dei processi stessi)¹⁵.

Nell'ambito del concreto funzionamento del sistema organizzativo i sindaci devono verificare che l'organizzazione e le procedure predisposte siano effettivamente attuate e adeguatamente funzionanti¹⁶. In tal senso tra le funzioni spettanti all'organo di controllo si possono annoverare a titolo esemplificativo:

- la vigilanza sull'osservanza da parte degli amministratori delle norme procedurali relative alla redazione e alla pubblicazione del bilancio consolidato;
- il consenso all'iscrizione nello Stato patrimoniale di avviamento, spese di impianto, di ampliamento e di sviluppo ([articolo 2426](#), n. 5-6, cod. civ.); il parere circa la congruità del prezzo di emissione delle azioni in caso di esclusione del diritto di opzione ([articolo 2441](#), comma 6, cod. civ.);
- l'attestazione dell'ammontare del patrimonio netto al fine di stabilire il limite per l'emissione di obbligazioni ([articolo 2412](#), cod. civ.); il parere relativo al valore attribuito alle azioni da liquidare al

¹³M. Rigotti, "sub articolo 2403", in Commentario alla riforma delle società - Collegio sindacale controllo contabile (articoli 2397 - 2409-septies cod. civ.), diretto da P. Marchetti, L. A. Bianchi, F. Ghezzi, M. Notari, a cura di F. Ghezzi, Milano, 2005, pag. 201-202.

¹⁴ Sebbene non sia espressamente previsto dal codice civile la funzione di vigilanza sul sistema di controllo interno si ritiene correlata al dovere di vigilanza sull'assetto organizzativo da parte del collegio sindacale. Cfr. Norma n. 3.5. "Vigilanza sull'adeguatezza e sul funzionamento del sistema di controllo interno", delle Norme di comportamento del collegio sindacale - Principi di comportamento del collegio sindacale di società non quotate, *cit.*, pag. 47 e ss.

¹⁵ Norma n. 3.6. "Vigilanza sull'adeguatezza e sul funzionamento del sistema amministrativo-contabile", delle Norme di comportamento del collegio sindacale - Principi di comportamento del collegio sindacale di società non quotate, *cit.*, pag. 47-48.

¹⁶ V. Squarotti, *cit.*, pag. 2187.

socio che recede ([articolo 2437](#), cod. civ.)¹⁷, la predisposizione di osservazioni alla relazione sulla situazione patrimoniale nei casi di riduzione del capitale sociale di oltre 1/3 per perdite ([articolo 2446](#), cod. civ.);

– la redazione, nei casi in cui la società abbia costituito un patrimonio destinato a uno specifico affare, di una relazione accompagnatoria al rendiconto finale redatto dagli amministratori nelle ipotesi previste dall'[articolo 2447-novies](#), comma 1, cod. civ..

Il collegio sindacale è tenuto a riunirsi almeno ogni 90 giorni in base a quanto stabilito dall'[articolo 2404](#), cod. civ. e di tali riunioni deve essere redatto verbale da trascriversi nel “*Libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale*” dove devono essere registrati tutti gli accertamenti eseguiti nell’attività di vigilanza ([articolo 2403-bis](#), comma 3, cod. civ.). Le modalità di tenuta e di conservazione della documentazione di supporto sono stabilite dal collegio sindacale nell’esercizio della propria autonomia organizzativa.

I poteri ispettivi e reattivi del collegio sindacale

Per la concreta esplicazione del potere di vigilanza il Legislatore ha riconosciuto in capo ai sindaci una serie di poteri sia di natura ispettiva sia reattiva.

Per quanto riguarda i poteri di informazione, l’articolo 2403-*bis*, cod. civ. disciplina gli strumenti tesi a consentire ai sindaci di adoperarsi per raccogliere tutte le informazioni necessarie per un corretto ed efficace svolgimento delle funzioni di vigilanza. Tale obiettivo è perseguibile attraverso una duplice direzione:

– da un lato sussistono i poteri ispettivi riconosciuti ai sindaci *uti singuli*, che si sostanziano nel diritto di accedere ai locali della società e di prendere visione dei documenti ivi custoditi (a cominciare dai libri sociali, compresi quelli la cui consultazione è preclusa ai soci);

– dall’altro lato, è previsto il diritto del collegio, nel suo complesso, di formulare istanze informative nei confronti degli altri organi sociali¹⁸.

L’organo di controllo dovrà, quindi, attivarsi affinché sia reso concretamente efficiente quel sistema di flussi di informazioni predisposto dalla Riforma del 2003, attraverso l’analisi delle notizie acquisite mediante:

– esame degli ordini del giorno relative ad assemblee, CdA, comitati esecutivi e degli atti istruttori e di informativa;

¹⁷ A. Maffei Alberti, “*sub articolo 2403, cod. civ.*”, in Commentario breve al diritto delle società, III ed., *cit.*, 2015, pag. 790.

¹⁸ M. Aiello, *cit.*, pag. 509-510.

- la partecipazione alle riunioni degli organi sociali ([articolo 2405](#), cod. civ.);
- lo scambio di informazioni con gli amministratori della società in un rapporto di cooperazione dialettica, nonché con gli organi di controllo delle società controllate;
- l'acquisizione periodica di informazioni dagli amministratori delegati (i sindaci hanno il dovere di controllare e di pretendere che gli organi delegati adempiano correttamente agli obblighi informativi prescritti dall'[articolo 2381](#), comma 5, cod. civ., in virtù della vigilanza sul rispetto dei doveri a contenuto specifico che la legge impone);
- l'acquisizione e la richiesta di informazioni ai soggetti preposti al controllo interno;
- lo scambio di informazioni con l'incaricato della revisione legale relativamente alle competenze dello stesso (ove la funzione di revisione legale sia affidata a un soggetto esterno);
- l'analisi dei flussi informativi acquisiti dalle strutture aziendali¹⁹.

Il collegio sindacale è tenuto a richiedere agli amministratori ulteriori informazioni e opportuni chiarimenti ogni qualvolta ritiene che i dati in suo possesso (derivati dagli obblighi informativi in capo agli amministratori e dalla partecipazione alle riunioni del CdA e del comitato esecutivo) non siano sufficienti per valutare correttamente se gli amministratori stiano agendo secondo i principi di corretta amministrazione.

Oltre che adoperarsi secondo la diligenza richiesta nella fase cosiddetta ispettiva, la responsabilità solidale con gli amministratori, implica, altresì, un'analisi degli strumenti reattivi di cui l'organo di controllo si deve servire nel caso in cui rilevi che la gestione della società non sia conforme ai parametri di corretta amministrazione o che si siano verificati all'interno della società fatti censurabili o irregolarità.

In caso di violazioni della legge e dello statuto il collegio sindacale, *in primis*, può impugnare le delibere del CdA entro 90 giorni dalla data della deliberazione ([articolo 2388](#), comma 4, cod. civ.). A tale previsione si aggiunge il potere di impugnare anche le delibere assunte dall'assemblea dei soci, *ex* [articolo 2377](#), comma 2, cod. civ. e dal CdA in conflitto di interessi, *ex* [articolo 2391](#), comma 3, cod. civ. Esso, inoltre, nel caso in cui abbia motivo di ritenere, in base alle informazioni assunte e ai riscontri effettuati, che vi siano fatti censurabili da eliminare, dovrà renderne edotti gli amministratori, chiedendo la convocazione del CdA per tentare di riparare la situazione irregolare riscontrata allo scopo di evitare la produzione del danno verso la società. Il collegio, quindi, inviterà gli amministratori (su cui incombe il dovere di controllo sugli organi delegati in base all'[articolo 2381](#), cod. civ.) a osservare i loro doveri e

¹⁹ In tal senso il commento alla Norma n. 3.1 "Caratteristiche e modalità dell'attività di vigilanza" delle Norme di comportamento del collegio sindacale - Principi di comportamento del collegio sindacale di società non quotate, *cit.*, pag. 37.

a sanare eventuali irregolarità riscontrate, anche ponendo un termine per la verifica delle azioni intraprese dagli amministratori.

Qualora le iniziative adottate, che hanno portato a coinvolgere il CdA, non abbiano indotto alcun intervento da parte degli amministratori, il collegio sindacale potrà e dovrà convocare l'assemblea, ove ricorrano i presupposti previsti dall'[articolo 2406](#), cod. civ., ossia il riscontro di fatti censurabili gravi e l'urgente necessità di provvedere. All'assemblea così convocata verranno presentate eventuali proposte per porre rimedio alle irregolarità riscontrate e per adottare eventuali provvedimenti nei confronti degli amministratori. Nel caso in cui anche l'assemblea non assuma gli opportuni provvedimenti, laddove sussista sospetto di gravi irregolarità, il collegio può effettuare la denuncia al Tribunale ex [articolo 2409](#), ultimo comma, cod. civ.. Il collegio, infine, al ricorrere dei presupposti indicati nell'[articolo 2392](#), cod. civ., può promuovere l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori promossa con deliberazione dei 2/3 dei suoi componenti ([articolo 2393](#), cod. civ.).

Negli altri casi la vigilanza del collegio sindacale si sostanzierà in richiami agli amministratori e rilievi inseriti nei verbali del collegio e confluiranno nell'assemblea annuale di bilancio e nella relazione al bilancio ex [articolo 2429](#), cod. civ., con la quale i sindaci devono riferire all'assemblea sull'attività svolta nell'adempimento dei propri doveri.